



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 25 settembre 2020 n.163

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 71, comma 1 della Legge 29 luglio 2014 n.125 come modificato dall'articolo 31 del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 24 agosto 2020;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N.125 - LEGGE DI RIFORMA IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. Il presente decreto delegato è finalizzato a concedere all'Autorità per l'Aviazione Civile la possibilità di assolvere alle funzioni di sorveglianza, registrazione, ispezione e certificazione, secondo le linee guida fornite dall'ICAO (International Civil Aviation Organisation) al settore aeronautico.
2. Per la realizzazione di tali finalità, l'Autorità per l'Aviazione Civile deve altresì:
 - a) possedere una adeguata ed efficace organizzazione per soddisfare i requisiti previsti dal settore dell'aviazione civile;
 - b) disporre di un efficace sistema di controllo della sicurezza aerea;
 - c) potenziare la propria struttura organizzativa con personale tecnico altamente qualificato.
3. L'Autorità per l'Aviazione Civile relazionerà annualmente al Congresso di Stato in merito allo sviluppo del Registro Aeronautico della Repubblica di San Marino.

Art.2

1. All'articolo 3, dopo il comma 1 della Legge 29 luglio 2014 n.125 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Il Direttore Generale, in qualità di Presidente, è tenuto a nominare un Vice Presidente fra i membri del Comitato Esecutivo."

Art. 3

1. All'articolo 3, dopo il comma 1 bis, della Legge 29 luglio 2014 n.125 è aggiunto il seguente comma 1 ter:

“1 *ter*. In caso di assenza del Direttore Generale, il Vice Presidente presiede le riunioni del Comitato Esecutivo.”.

Art. 4

1. All'articolo 4 della Legge 29 luglio 2014 n.125 dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi 7 *bis* e 7 *ter* :

“7 *bis* Possono essere indette riunioni straordinarie del Comitato Esecutivo quando ritenuto necessario dal Direttore Generale o su richiesta scritta di almeno due membri del Comitato Esecutivo.

7 *ter* Il Comitato Esecutivo può invitare a partecipare alle proprie sedute qualsiasi soggetto utile a fornire un supporto tecnico sui singoli punti inseriti nell'ordine del giorno.”.

Art. 5

1. Dopo l'articolo 6 della Legge 29 luglio 2014 n.125 è aggiunto il seguente articolo 6-*bis*:

“Art. 6-*bis* (Funzioni del Comitato Esecutivo)

1. Le principali funzioni del Comitato Esecutivo devono essere quelle di sviluppare politiche e dare direttive generali sull'implementazione e il conseguimento degli obiettivi e delle funzioni dell'Autorità.

2. Il Comitato Esecutivo dovrà:

- a) prendere atto della-nomina del personale dell'Autorità ad eccezione del Direttore Generale;
- b) approvare termini e condizioni di assunzione di tutto il personale dell'Autorità;
- c) valutare le prestazioni del Direttore Generale;
- d) approvare le norme, i regolamenti, le politiche e le procedure del personale di servizio per l'Autorità;
- e) esaminare le attività annuali, i report finanziari e qualsiasi altro report eventualmente richiesto dal Comitato Esecutivo o dal Segretario di Stato con delega ai Trasporti;
- f) proporre la convocazione di riunioni che possono essere considerate necessarie;
- g) esaminare ed approvare il bilancio dell'Autorità;
- h) esaminare ed approvare i piani di lavoro annuali dell'Autorità;
- i) esaminare ed approvare questioni relative all'acquisizione e alla cessione di beni dell'Autorità.”.

Art. 6

1. Dopo l'articolo 6-*bis* della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunto il seguente articolo 6 *ter*:

“Art. 6-*ter* (Conflitti di interesse)

1. Fatto salvo quanto disposto dal Decreto Delegato 30 luglio 2015 n. 128, i membri del Comitato Esecutivo non possono controllare, gestire o operare nessuna attività legata ai settori dell'Autorità mentre sono in carica.

2. Qualora un membro abbia un interesse finanziario in qualsiasi attività legata ai settori dell'Autorità è tenuto a rendere noto tale interesse alle autorità competenti che hanno il potere di nomina.

3. Un membro è interdetto dal partecipare a qualsiasi azione o decisione in un'attività legata ai settori dell'Autorità qualora possa, direttamente o indirettamente, influire sui suoi interessi finanziari.

4. Laddove un membro o altro componente del Comitato Esecutivo partecipi ad una riunione dello stesso in cui una determinata questione coinvolga, direttamente o indirettamente, tali membri e/o i rispettivi coniugi e/o i parenti e affini entro il quarto grado:
 - a) prima o non appena iniziata la seduta, il membro o altro componente della Comitato Esecutivo deve dichiarare tale circostanza;
 - b) a meno che il Comitato Esecutivo non disponga diversamente, il membro o altro componente non può prendere parte a nessuna discussione e voto su qualsiasi aspetto riguardante tale questione.
5. Le eventuali situazioni di conflitto di interesse devono essere verbalizzate nella seduta del Comitato Esecutivo.
6. E' vietato a tutti i membri e componenti delle riunioni del Comitato Esecutivo, ad eccezione di consenso scritto da parte o per conto dell'Autorità, pubblicare o divulgare al di fuori dello svolgimento delle proprie funzioni il contenuto di qualsiasi documento, comunicazione o informazione di cui si viene a conoscenza nell'espletamento dei propri doveri.
7. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6) si rimanda alla normativa sammarinese vigente, in materia di Codice di Condotta per gli Agenti Pubblici.”.

Art. 7

1. Dopo l'articolo 6-ter della Legge 29 luglio 2014 n.125 è aggiunto il seguente articolo 6-quater:

*“Art. 6-quater
(Piano economico aziendale)*

1. Il Direttore Generale dovrà redigere un piano economico aziendale quinquennale che dovrà essere esaminato dal Comitato Esecutivo ogni anno.
2. Il piano economico aziendale deve contenere obiettivi finanziari e indicatori di performance per l'Autorità e deve essere approvato dal Comitato Esecutivo e dal Segretario di Stato con delega ai Trasporti.
3. Nel preparare il piano economico aziendale, il Direttore Generale deve considerare:
 - a) la necessità di elevati standard di sicurezza aerea;
 - b) gli obiettivi e le politiche del Governo della Repubblica di San Marino;
 - c) le indicazioni impartite dal Segretario di Stato con delega ai Trasporti;
 - d) qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Governo all'Autorità per finanziare le sue funzioni normative e le attività di ricerca e soccorso;
 - e) la necessità di mantenere un livello ragionevole di riserve, tenendo conto di eventuali future esigenze infrastrutturali;
 - f) qualsiasi altra considerazione commerciale che il Direttore Generale ritenga appropriata;
 - g) eventuali contributi a organismi internazionali collegati all'aviazione civile;
 - h) la necessità di attrarre e mantenere personale tecnico altamente qualificato per raggiungere gli standard di cui al punto a).
4. Il piano aziendale deve essere presentato al Segretario di Stato con delega ai Trasporti almeno sei mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario in questione.
5. Il piano aziendale verrà riesaminato annualmente dal Comitato Esecutivo. L'eventuale revisione dovrà essere sottoposta al Segretario di Stato con delega ai Trasporti prima dell'inizio dell'esercizio finanziario.
6. Una sintesi del piano aziendale sarà pubblicata sui siti istituzionali della pubblica amministrazione della Repubblica di San Marino da parte dell'Autorità dopo che il piano è stato approvato dal Segretario di Stato con delega ai Trasporti.”.

Art. 8

1. Al comma 2, dell'articolo 7, della Legge 29 luglio 2014 n. 125 è aggiunta la seguente lettera g bis):

“g bis) Il Direttore Generale elabora la struttura organizzativa in grado di garantire l’adempimento degli obblighi amministrativi e tecnici dell’Autorità;”.

Art. 9

1. Dopo l’articolo 7 della Legge 29 luglio 2014 n.125 è aggiunto il seguente articolo 7-bis:

“Art. 7-bis (Responsabile Operativo)

1. Il Responsabile Operativo (Chief Operating Officer) brevemente anche C.O.O. gestisce le funzioni tecniche dell’Autorità supporta il Direttore Generale per le seguenti funzioni:

- a) gestire il funzionamento di tutte le sezioni per la fornitura di un servizio di conformità della sicurezza aerea efficace ed efficiente.
 - b) gestire la valutazione iniziale, le ispezioni / audit annuali sulla sicurezza aerea e rilasciare, sospendere, revocare, ripristinare e rinnovare le approvazioni alle organizzazioni / strutture che forniscono servizi, quali:
 - 1) operatori aerei per il Trasporto Pubblico;
 - 2) organizzazioni per la manutenzione aerea;
 - 3) organizzazioni per l’addestramento del personale di volo, di cabina e personale per la manutenzione aerea;
 - 4) simulatori di volo ed altri dispositivi per l’addestramento del personale navigante; e
 - 5) sicurezza delle persone – security.
 - c) gestire il processo di valutazione per le modifiche agli standard internazionali e alle pratiche raccomandate in relazione alle operazioni degli aeromobili, all’aero-navigabilità e alle licenze del personale e gestire l’aggiornamento delle normative nazionali applicabili all’Autorità.
 - d) gestire il monitoraggio della conformità delle norme e degli standard sulla sicurezza aerea da parte degli operatori aerei e dei loro fornitori di servizi e delle altre organizzazioni approvate;
 - e) raccomandare la nomina e la supervisione degli ispettori designati e garantire la qualità delle loro funzioni;
 - f) monitorare il rispetto da parte degli operatori aerei delle norme relative al trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea;
 - g) raccomandare il sistema di gestione della sicurezza (SMS) richiesto per gli operatori / organizzazioni e garantire l’adeguatezza di tale sistema;
 - h) riesaminare le misure di sicurezza adottate a bordo degli aeromobili durante le procedure di volo e anti-dirottamento, i dispositivi e i sistemi di sicurezza utilizzati, le procedure di raccolta e diffusione di informazioni e intelligence;
 - i) gestire lo sviluppo di procedure tecniche per l’implementazione delle normative sulla sicurezza aerea, monitorandone la conformità e per risolvere le non conformità e le questioni di sicurezza;
 - j) gestire le indagini su incidenti / inconvenienti all’interno della giurisdizione dell’Autorità e raccomandare azioni correttive per proteggere la vita umana e gli aeromobili dai pericoli;
 - k) attuare un programma di addestramento del personale dell’Autorità;
 - l) agire in conseguenza delle lettere ICAO inviate agli Stati membri;
 - m) revisionare continuamente le modifiche dell’ICAO dal momento in cui si trovano nello stato proposto, nello stato di adozione e nell’emissione finale della modifica nei relativi allegati e incorporare la stessa nei regolamenti e nelle procedure dell’Autorità;
 - n) correggere le incongruenze a seguito di audit ICAO USOAP;
 - o) raccomandare il rilascio di licenze operative aeree (AOL) per i potenziali richiedenti;
 - p) raccomandare l’approvazione di documenti, come autorizzazioni di permessi di volo, accordi di cui all’articolo 83 bis, ecc.
2. Oltre alle responsabilità di cui sopra, il Responsabile Operativo è responsabile nei confronti del Direttore Generale per la fornitura di un servizio di licenze completo, inclusi esami e prove, per tutto il personale dell’aviazione in conformità con le normative. In particolare:
- a) rilascio licenze di volo e convalide;

- b) revisionare e aggiornare le procedure di licenza per l'equipaggio di condotta e il personale addetto alla manutenzione dell'aeromobile;
 - c) supervisionare la sezione relativa alle licenze e guidare gli ispettori / il personale delle licenze;
 - d) organizzare e condurre gli esami in volo e le prove scritte richieste per i richiedenti la licenza;
 - e) revisionare le domande di rilascio/rinnovo/riemissione di licenze e abilitazioni e raccomandarne l'approvazione al Direttore Generale;
 - f) mantenere registri relativi a licenze, convalide, valutazioni, competenza, rinnovi e controlli medici;
 - g) raccomandare l'approvazione di:
 - 1) esaminatori di medicina aeronautica;
 - 2) esaminatori designati : personale di volo e di cabina.
3. Il Responsabile Operativo deve avere le seguenti qualifiche ed esperienze:
- a) detiene o ha detenuto una licenza di equipaggio di volo professionale o una licenza di manutenzione aeronautica;
 - b) un'esperienza minima di 10 anni nel settore dell'aviazione civile, di cui 5 anni con l'amministrazione dell'aviazione civile come ispettore delle operazioni di volo o ispettore dell'aero-navigabilità o specialista delle licenze aeronautiche, o almeno 10 anni di esperienza con una compagnia aerea rispettabile in una posizione senior nel reparto operazioni di volo oppure controllo qualità;
 - c) una conoscenza approfondita del settore del trasporto aereo e delle norme internazionali in materia di aviazione civile e pratiche e procedure raccomandate (SARP) in relazione agli allegati ICAO, in particolare in relazione alle operazioni degli aeromobili, all'aero-navigabilità degli aeromobili e alle licenze del personale.
4. Il Responsabile Operativo viene nominato dal Comitato Esecutivo, previo espletamento di selezione pubblica da effettuarsi nel rispetto dei principi vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.
5. Il Responsabile Operativo sarà assunto con un contratto di diritto privato a tempo indeterminato, previo parere vincolante favorevole del Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 44, terzo e quarto comma della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 ed avente i contenuti previsti al successivo articolo 7-quinquies.”

Art. 10

1. Dopo l'articolo 7-bis, della Legge 29 luglio 2014 n.125 è aggiunto il seguente articolo 7-ter:

“Art. 7-ter
(Vice Responsabile Operativo)

- 1. Il Vice Responsabile Operativo collabora con il Responsabile Operativo per tutte le attività tecniche dell'Autorità e gestisce tali attività in caso di assenza del Responsabile.
- 2. Il Vice Responsabile Operativo deve avere le seguenti qualifiche ed esperienze:
 - a) laurea in ingegneria aerospaziale o;
 - b) detenere od avere detenuto una licenza di equipaggio di volo professionale con una un'esperienza minima di 5 anni nel settore dell'aviazione civile o quale esperto di licenze aeronautiche, o almeno 2 anni di esperienza con una compagnia aerea in una posizione senior nel reparto operazioni di volo oppure del controllo qualità o;
 - c) detenere od avere detenuto una licenza di manutenzione aeronautica un'esperienza minima di 5 anni nel settore dell'aviazione civile, o almeno 2 anni di esperienza con una compagnia aerea in una posizione senior nel reparto operazioni di volo oppure controllo qualità.
- 3. Il Vice Responsabile Operativo viene nominato dal Comitato Esecutivo, previo espletamento di selezione pubblica da effettuarsi nel rispetto dei principi vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.
- 4. Il Vice Responsabile Operativo sarà assunto con un contratto di diritto privato a tempo determinato o indeterminato, previo parere vincolante favorevole del Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 44, terzo e quarto comma della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 ed avente i contenuti previsti all'articolo 7-quinquies.”

Art. 11

1. Dopo l'articolo 7-ter della Legge 29 luglio 2014 n.125 è aggiunto il seguente articolo 7-quater:

“Art. 7-quater (Esperto dell'Aero-navigabilità)

1. L'Esperto dell'Aero-navigabilità è responsabile nei confronti del Direttore Generale.
2. L'Esperto dell'Aero-navigabilità deve avere le seguenti qualifiche ed esperienze:
 - a) laurea in ingegneria aerospaziale o;
 - b) detenere od avere detenuto una licenza di manutenzione aeronautica con un'esperienza minima di 5 anni nel settore dell'aviazione civile, di cui 2 anni come ispettore della aero-navigabilità, o almeno 2 anni di esperienza con una compagnia aerea in una posizione senior nel reparto aero-navigabilità oppure controllo qualità.
3. Le sue responsabilità principali sono:
 - a) condurre una valutazione preliminare e un'ispezione dei richiedenti/ organizzazioni per l'emissione iniziale di un certificato di operatore aereo (COA) e la sorveglianza continua degli operatori/organizzazioni aerei assegnati ai fini della conformità di sicurezza in conformità alle normative;
 - b) segnalare il risultato delle ispezioni sopra indicate e raccomandare azioni appropriate;
 - c) condurre audit iniziali e annuali delle organizzazioni di manutenzione assegnate, revisione e strutture di riparazione che gli operatori aerei intendono utilizzare e raccomandarne l'approvazione;
 - d) rivedere e raccomandare per l'approvazione in conformità alle normative quanto segue:
 - 1) manuali di manutenzione, programmi di manutenzione e altra documentazione di ciascun operatore aereo / organizzazione di manutenzione applicabile;
 - 2) riparazione, manutenzione e modifiche su velivoli aeronautici, centrali elettriche e componenti, sistemi di controllo e avionica;
 - e) monitorare l'attuazione delle norme di sicurezza, compresa la sicurezza dei passeggeri, sugli aeromobili conformemente ai requisiti di aeronavigabilità in relazione agli operatori aerei assegnati;
 - f) fornire assistenza nel mantenimento del registro aeronautico e consigliare il seguente processo di certificazione:
 - 1) ispezione dell'aero-navigabilità e rilascio / variazione del certificato di aero-navigabilità;
 - 2) certificato / licenza della stazione radio;
 - 3) certificato acustico;
 - 4) certificato di aero-navigabilità per esportazione;
 - g) garantire la conformità delle direttive di aero-navigabilità e l'inclusione dei bollettini di manutenzione nel programma di manutenzione per ciascun tipo di aeromobile da parte dell'organizzazione / struttura di manutenzione assegnata;
 - h) raccomandare l'approvazione dell'operatore / organizzazione SMS e garantire l'adeguatezza del sistema;
 - i) condurre ispezioni a terra come indicato;
 - j) partecipare alle indagini sugli incidenti / incidenti aerei come indicato dal Direttore Generale.
 - k) assistere alla corrispondenza relativa a tutti gli aspetti.
4. L'Esperto dell'aero-navigabilità viene nominato dal Comitato Esecutivo, previo espletamento di selezione pubblica da effettuarsi nel rispetto dei principi vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.
5. L'Esperto dell'aero-navigabilità sarà assunto con un contratto di diritto privato a tempo determinato o indeterminato, previo parere vincolante favorevole del Congresso di Stato ai sensi dell'articolo 44, terzo e quarto comma della Legge 21 dicembre 2012 n. 150 ed avente i contenuti previsti all' articolo 7-quinquies.”.

Art. 12

1. Dopo l'articolo 7-quater della Legge 29 luglio 2014 n.125 è aggiunto il seguente articolo 7-quinquies:

“Art.7-quinquies (Contratti di diritto privato)

1. Il contratto di diritto privato definisce il periodo di prova, le condizioni di risoluzione e di recesso, le incompatibilità, la retribuzione ed ogni altro termine e condizione utili alla regolamentazione della prestazione lavorativa.

2. Qualora le nomine relative alle posizioni di cui agli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater la stipula dei conseguenti contratti siano effettuate nei confronti di personale già dipendente del Settore Pubblico Allargato, in regime di organico o di incarico a tempo indeterminato secondo le norme di pubblico impiego, l'interessato ha facoltà di richiedere l'aspettativa dalla posizione di pubblico impiego per il periodo massimo previsto dalla pertinente normativa pubblicistica in caso di contratto a tempo indeterminato oppure per la durata del contratto a tempo determinato.

3. Decorso il periodo massimo di aspettativa di cui al comma 2, l'interessato è tenuto ad optare, in maniera irrevocabile, per il regime normativo e retributivo di tipo privatistico, decadendo dal preesistente rapporto pubblicistico oppure a riassumere servizio presso Il Settore Pubblico Allargato nell'originaria posizione di pubblico impiego ovvero in altra di pari grado.”.

Art. 13

1. Il comma 4 bis dell'articolo 38 della Legge 29 luglio 2014 n.125 introdotto dall'articolo 12 del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153 e modificato dall'articolo 5 del Decreto Delegato 5 luglio 2018 n.81 è modificato come segue:

“4 bis. Il titolo per ottenere l'immatricolazione di aeromobili è costituito da:

- a) gli atti previsti dalla Legge 29 ottobre 1981 n. 87;
- b) scrittura privata autenticata dal Direttore Generale dell'Autorità;
- c) copia autentica del titolo in base al quale l'aeromobile è stato precedentemente immatricolato, ovvero il relativo passaggio di proprietà è stato precedentemente trascritto, nel registro aeronautico di provenienza se il soggetto richiedente l'immatricolazione risulta essere l'ultimo proprietario registrato in base alla documentazione rilasciata da tale registro;
- d) copia semplice del titolo indicato al punto c) unitamente ad apposita dichiarazione autenticata dal proprietario attestante la validità del titolo stesso, se il soggetto richiedente l'immatricolazione risulta essere l'ultimo proprietario registrato in base alla documentazione rilasciata da tale registro;
- e) copia semplice del titolo unitamente a dichiarazione di proprietà del compratore con autentica di firma;
- f) copia titolo trasferimento di proprietà;
- g) i punti a) e b) costituiscono anche titolo per ottenere la registrazione, modifica e cancellazione di diritti reali di garanzia o contratti di locazione finanziaria.”.

Art. 14

1. Dopo l'articolo 21-bis della Legge 29 luglio 2014 n. 125 introdotto dall'articolo 4 del Decreto Delegato n.81/2018 è aggiunto il seguente articolo 21-I:

“Art. 21-ter (Firma della documentazione)

1. Tutta la documentazione richiesta dall'Autorità nello svolgimento delle sue funzioni deve essere sottoscritta con nome e cognome completi con firma leggibile.

2. Si accettano, ove possibile, anche firme digitali riconosciute.”.

Art. 15

1. Sono abrogati il comma 4, dell'articolo 5 della Legge n.125/2014 ed il Decreto Delegato 25 giugno 2019 n.108.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 settembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini